

Transazione del Forfettario: nota di credito emessa senza versare l'IVA come avvenuto per il documento originario

Ai fini dell'emissione delle nota di variazione in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che la nota in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell'operazione originaria.

La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfettario, ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede: «Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...».

Pertanto, considerato che l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 5 da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfettario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.

Sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa. Nota di variazione IVA entro un anno dall'operazione originaria

Ai fini dell'emissione delle nota di variazione IVA in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. In pratica, la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie. Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 3 giugno 2019, n. 178.